SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1361)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente decreto-legge, del quale si chiede la conversione, è volto ad avviare a soluzione definitiva alcuni urgenti problemi delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980.

Con l'articolo 1, in relazione all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, nella formulazione sostituita dal Parlamento, si è provveduto ad un secondo stanziamento incrementativo del fondo a disposizione del Commissario, commisurato alle esigenze da questi rappresentate. Invero il Parlamento, sostituendo la formula dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge numero 776 del 1980, aveva elevato l'originario stanziamento in favore del fondo a 1.500 miliardi, precisando altresì che questo era « un primo stanziamento »; le necessità af-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

fiorate nel corso dell'attività del Commissariato hanno confermato l'opportunità della modifica, ponendo in luce la esigenza di un ulteriore stanziamento nella misura appunto di 500 miliardi.

Con l'articolo 2, allo scopo di alleviare il gravissimo problema dei senza-tetto e anche per non disperdere ulteriori risorse in acquisto di case mobili, *containers* e *roulottes*, si è ritenuto di attribuire alla speciale delegazione della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, inserito in sede di conversione, anche il compito di finanziare l'acquisto di alloggi e la realizzazione di prefabbricati.

Per consentire il più celere conseguimento di questo obiettivo, con l'articolo 3 si conferisce al Commissario il compito di redigere un apposito programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi e il potere di approvare i progetti redatti dagli enti locali interessati. Il nulla-osta del Commissario rende esecutivi gli interventi, per cui il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, il quale è autorizzato ad assumere i poteri del consiglio di amministrazione della Cassa stessa, può concedere, senza ulteriori formalità, i finanziamenti necessari.

Allo scopo di evitare che i comuni, nel cui patrimonio entrano a far parte i beni acquistati o realizzati per effetto dell'unito decreto, beneficiano anche del reddito derivante dall'assegnazione in locazione degli alloggi, con l'articolo 4 si è stabilito che i canoni di locazione dovuti dagli assegnatari siano versati al bilancio dello Stato fino alla estinzione dei relativi mutui.

L'articolo 5 corregge una situazione particolare in tema di giudizio di idoneità per l'inquadramento dei professori associati e dei ricercatori, venutasi a creare per effetto della generalizzata sospensione dei termini disposta con l'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.

Gli articoli da 7 a 11 recano disposizioni transitorie, da valere nel corrente anno, dirette a rendere possibili le consultazioni elettorali nei comuni colpiti dal terremoto, in analogia a quanto già fatto in occasione del terremoto del Belice (decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240) ed in occasione del terremoto del Friuli (decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336).

In particolare:

l'articolo 7 contiene norme intese a disciplinare la ricostituzione delle liste elettorali sulla base di altri documenti, nei comuni nei quali sono state distrutte. La norma serve, inoltre, a legittimare le operazioni della revisione delle liste che sono state o dovranno essere eseguite fuori dei termini previsti nel vigente decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

l'articolo 8 contiene norme necessarie a far fronte a situazioni di emergenza nelle quali non sia possibile reperire una sede idonea per la votazione degli elettori di qualche sezione; in tali casi si prevede la possibilità di fare votare gli elettori di due sezioni presso un unico seggio;

l'articolo 9 reca norme per consentire che gli elettori sfollati dai paesi di residenza a causa del sisma e gli elettori impiegati nei servizi di soccorso siano ammessi a votare nel comune in cui si trovano, secondo norme analoghe a quelle previste dalla vigente normativa per la votazione dei militari. Tali norme eccezionali valgono, naturalmente, per le consultazioni che non riguardano il corpo elettorale di un solo comune;

L'articolo 10 consente che i prefetti, in deroga alle disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 3, possano fissare l'attuazione delle elezioni dei consigli dei comuni colpiti dal sisma entro 90 giorni dalla data in cui siano cessate le cause di forza maggiore che impediscono la regolare convocazione dei comizi.

Tali cause di forza maggiore potrebbero consistere nell'assenza di una rilevante parte del corpo elettorale e sono comunque valutabili dal prefetto, con aderenza all'evolversi delle varie situazioni di emergenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 79 del 20 marzo 1981.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla predisposizione di alloggi per il gran numero di conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, nel contempo realizzando le condizioni per un rapido assorbimento di mano d'opera locale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 marzo 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è incrementato dell'ulteriore stanziamento di lire 500 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto — nei comuni nei quali maggiore è il numero dei conduttori rimasti privi di alloggio per effetto del terremoto — di unità immobiliari, nonchè per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

b) per la urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare, ai sensi della legge

27 luglio 1978, n. 392, ai conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma.

Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Art. 3.

Il commissario, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, redige il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente articolo 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti, e lo trasmette alla Cassa stessa.

Il commissario, accertata la conformità al programma di cui al precedente comma delle delibere, da adottarsi dalle giunte degli enti locali e divenute esecutive, le trasmette alla Cassa depositi e prestiti con il nulla-osta alla concessione dei mutui. Copia delle delibere, munite del nulla-osta, è altresì trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Cassa depositi e prestiti provvede con precedenza assoluta.

Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Art. 4.

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente articolo 2 e fino all'estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano all'entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente ai canoni di locazione dovuti dagli assegnatari, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 5.

La sospensione e la proroga dei termini a favore delle persone fisiche disposte con l'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, non si applicano ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dei professori associati e dei ricercatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

All'onere di lire 500 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 7.

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dallo stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Alle richieste dei sindaci per l'acquisizione dei documenti necessari alla attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla Commissione elettorale mandamentale.

Le operazioni di cui al comma precedente nonchè quelle prescritte all'articolo 32, primo comma, punti 2), 3), 4) e 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, devono essere effettuate entro il trentesimo giorno antecedente quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che avranno luogo dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le liste ricompilate sono depositate nella segreteria comunale per cinque giorni; ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e può, entro lo stesso termine, proporre ricorso alla Commissione elettorale mandamentale. Il sindaco dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

Nei successivi tre giorni la Commissione elettorale mandamentale provvede all'esame ed all'approvazione delle liste.

Le operazioni di cui all'articolo 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono effettuate entro 48 ore dal termine delle operazioni di cui al precedente comma.

Art. 8.

I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Nei casi in cui, per l'indisponibilità di locali idonei, non è possibile assicurare ad una sezione elettorale una propria sede, la commissione elettorale comunale provvede ad assegnare tutti gli elettori della sezione al seggio di altra sezione contigua o posta nelle più immediate vicinanze.

Dell'avvenuta assegnazione il sindaco ne dà notizia agli interessati con apposito manifesto, nonchè al presidente della corte di appello, al prefetto ed alla commissione elettorale mandamentale competente.

In tal caso al seggio è assegnato un numero doppio di urne per ciascuna consultazione, nelle quali vengono indifferentemente introdotte le schede votate dagli elettori di entrambe le sezioni.

Per le operazioni di voto e di scrutinio viene redatto un unico verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuto abbinamento delle sezioni elettorali.

Art. 9.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni indicati negli allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, i quali nei giorni delle consultazioni si trovino ancora fuori del comune di iscrizione elettorale, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'articolo 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che le consultazioni che hanno luogo interessino l'intero territorio nazionale.

Sono altresì ammessi a votare, ai sensi del citato articolo 49, gli elettori che nei giorni delle consultazioni si trovino fuori del comune di residenza perchè impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province terremotate.

Gli elettori indicati nel primo e secondo comma votano previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata, rispettivamente, dal sindaco del comune in cui si trovano dalla quale risulti la loro temporanea dimora nel comune stesso, ovvero dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso.

L'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 10.

Nei comuni indicati negli allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali che devono aver luogo per scadenza del quinquennio di carica o per motivi diversi dalla scadenza, saranno indette dai prefetti, a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, entro novanta giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi.

Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 hanno vigore limitatamente all'anno 1981.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA
NICOLAZZI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI